CAMERA DEI DEPUTATI N. 3285

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011

Presentato il 4 agosto 2015

Onorevoli Deputati! — L'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania sancisce l'impegno dei due Paesi a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni.

L'intesa si pone come finalità quella di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.

Essa si inserisce nell'ambito di un contesto internazionale, soprattutto regionale, che richiede sempre più attenzione sulla necessità di collaborazioni più strette per il contrasto del crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e del terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazio-

nali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo, ovvero l'impegno a stabilire una cooperazione nei settori della sicurezza, con riferimento particolare al contrasto della criminalità nelle sue varie manifestazioni (articolo 1), e individua gli organismi istituzionali competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2), che sono:

per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza.

L'Accordo sancisce inoltre i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del terrorismo (articolo 5), del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori (articolo 6), della criminalità organizzata (articolo 7) e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici. L'elencazione non ha carattere esaustivo, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale (articolo 7).

È altresì previsto che la collaborazione debba estendersi alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti (articolo 8).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali, tra le altre, lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti (articoli 5, 6 e 7). Ad esse si aggiungono ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione (articolo 7), l'impiego di ufficiali di collegamento (esperti per la sicurezza) (articolo 3), l'impiego di unità cinofile antidroga (articolo 6), nonché la promozione di procedure investigative (articolo 4) e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate (articolo 6).

Particolare riguardo è rivolto alle richieste di informazioni (articolo 10), per le quali sono definite le procedure di massima e le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione (articolo 14). Nell'Accordo è altresì sancito che le Parti contraenti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni (articolo 3) e si comunicheranno i rispettivi punti di contatto per l'avvio della collaborazione operativa (articolo 2).

Adeguata tutela è riservata per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 11).

Nell'articolato sono espressamente richiamate le formule di salvaguardia che vincolano la collaborazione alla conformità alle rispettive legislazioni nazionali dei due Paesi (articoli 1, 4, 6 e 8).

Inoltre, per la realizzazione della cooperazione e per conferire ad essa maggiore impulso sono previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire. Per tali fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro *ad hoc* per l'esame di questioni specifiche (articolo 9).

Nell'atto internazionale, che ha una durata illimitata (articolo 15) e non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti contraenti (articolo 13), sono indicate le procedure da seguire per la composizione delle controversie (articolo 12) e per la sua entrata in vigore (articolo 15).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo internazionale di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 27 giugno 2011, comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:
Si premette che al personale dirigente delle Forze di polizia sarà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.
Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Calcolo della diaria giornaliera di lunga permanenza
Tab. b Giordania (gruppo III) euro 127,78, ridotta del 20% euro 102,22, lordizzazione del 50% della diaria (euro 51,11) pari ad euro 80,76; calcolo INPDAP 24,20 della quota lordizzata euro 19,54; totale diaria euro 121,77. La quantificazione dell'assegno speciale integrativo pari a 900 euro viene effettuata sulla base di stime di indennità corrisposte a ufficiali di collegamento in missioni similari. La Commissione preposta all'autorizzazione delle indennità, delibera l'assegnazione dell'integrazione sulla base di documentata istanza del dipendente che si trova già in missione nel Paese straniero.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di tre quarti:
Tab. b Giordania (gruppo IV) euro 119,20, ridotta del 20% euro 95,36; ridotta ad un quarto euro 23,84;
Tab. b Giordania (gruppo III) euro 127,78; ridotta del 20% 102,22; ridotta ad un quarto 25,56; si riduce la diaria di tre quarti in quanto si segue la prassi internazionale per la quale negli scambi gli oneri di vitto e alloggio sono a carico del Paese ospitante.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:
Tab. b Giordania (gruppo IV) euro 119,20; ridotto del 20% euro 95,36; ridotto di un terzo euro 63,57; oneri giornalieri (63,57-51,65) euro11,92; lordizzazione eccedenza di 51,65 (11,92*1.58) euro 18,84; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 6,16; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 69,73.
Tab. b Giordania (gruppo III) euro 127,78; ridotto del 20% euro 102,22; ridotto di un terzo euro 68,15; oneri giornalieri (68,15-51,65) euro 16,50; lordizzazione eccedenza di 51,65 (16,50*1.58) euro 26,07 ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 8,52; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 76,67.
(Si applica la riduzione pari ad un terzo della diaria giornaliera in quanto il dipendente presenta fattura per l'alloggio).

Art. 3

Le parti contraenti esamineranno la possibilità di impiegare Ufficiali di collegamento, appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia, per consentire il rapido scambio di informazioni. In questo caso si prevede l'impiego di un funzionario con la qualifica di dirigente, per un anno, con i seguenti oneri:

- diaria giornaliera (€ 121,77 x 30gg. X 12 mesi)		€ 43.837,20
- biglietto aereo A/R		€ 1.500,00
- maggiorazione 5% biglietto aereo		€ 75,00
- assegno "ad personam" (€ 900 x 12 mesi)		€ 10.800,00
	Totale	**€ 56.212,20**

Tipologia della spesa dell'articolo 3:
oneri autorizzati: € 0,00
oneri valutati: € 56.212,20
totale: € 56.212,20

Per quel che concerne i criteri generali delle richieste di assistenza di cui all'art.4 nonché per lo scambio di informazioni previsto dagli articoli 3, 5 lettere a) e c), 6 lettera c) e articolo 7, lettere a), c) ,d), e), g), nonché lo scambio di esperienze e conoscenze volte al miglioramento delle norme di sicurezza dei trasporti (art.5, lett.b), e lo scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazioni telematiche (art.7 lett.f), si prevede che tali attività saranno poste in essere con i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) operativi in base alla legislazione vigente ed attivi nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7 (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul capitolo 2851).

Art.6

Le parti concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione ed al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alle lettere a), b) e d), si effettuerà mediante scambio di informazioni ed esperienze che si realizzerà con l'organizzazione di due riunioni l'anno, una in Italia ed una in Giordania.

All'incontro che si svolgerà in Italia, della durata di 4 giorni, parteciperanno due unità giordane con i seguenti oneri:

- oneri vitto (€ 32 a persona di cui a pranzo € 7 presso mensa ed a cena € 25 presso ristorante convenzionato per 3 giorni più la cena pari ad € 25 relativa al giorno di arrivo)	€ 242,00
- n. 3 coffee break (prezzo unitario € 100,00)	€ 300,00
- oneri di alloggio in hotel in convenzione (€ 55,00 a persona per 3 pernottamenti)	€ 330,00
Totale	**€ 872,00**

L'evento da organizzare nel Regno hascemita di Giordania prevede l'invio in missione per una durata di 4 giorni di una delegazione italiana composta da due componenti, di cui uno avente qualifica dirigenziale ed uno avente qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare:

- diaria giornaliera (€ 25,56 x 4gg.x1)		€ 102,24
- diaria giornaliera (€ 23,84 x4gg. x 1)		€ 95,36
- biglietto aereo A/R		€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietto aereo		€ 150,00
	Totale	**€ 3.347,60**

Atteso che il vitto e l'alloggio sono offerti dal Paese ospitante la diaria corrisposta al dipendente è pari ad ¼.

Tipologia della spesa dell'articolo 6:
oneri autorizzati: € 300,00
oneri valutati: € 3.919,60
totale: € 4.219,60

Art. 7
L'impegno previsto dalla lettera b) del presente articolo troverà attuazione con l'invio in missione di n. 2 unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare, quali esperti e/o addestratori per l'esecuzione di tre servizi annui, per la durata di sei giorni ciascuno, con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*2*120)		€ 1.200,00
- diaria giornaliera (69,73*2*6gg)		€ 836,76
- biglietti aerei A\R		€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei		€ 150,00
	Totale	**€ 5.186,76**
	Totale per tre servizi	**€ 15.560,28**

Relativamente allo scambio di esperti del presente articolo, mentre è programmato l'invio di esperti italiani in Giordania, come sopra evidenziato, non è invece prevista l'accoglienza in Italia di esperti giordani per la partecipazione ad incontri mirati, ma lo scambio avverrà nell'ambito dei corsi di formazione di seguito indicati.
Le parti contraenti concordano che la cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata, di cui al presente articolo, si effettuerà anche attraverso la programmazione di corsi di specializzazioni comuni su tecniche operative e di indagine specifiche. Al riguardo, si prevede di attivare due corsi di formazione all'anno a beneficio di venti funzionari della polizia giordana.
Ciascun corso avrà la durata di quattro settimane e sarà destinato a venti frequentatori con oneri finanziari ripartiti nel seguente modo:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona*30gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio (€15,49*30gg*20frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore compreso irap 8,50%)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza(comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	€ 13.392,12
Totale	**€ 42.965,56**
Totale per due corsi	**€ 85.931,12**

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.
La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Tipologia della spesa dell'articolo 7:
oneri autorizzati: € 42.108,32
oneri valutati: € 59.383.08
totale: € 101.491,40

Art. 9
Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare i progressi, analizzare e migliorare la cooperazione. Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Giordania. La delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati alle Forze di Polizia ad ordinamento militare; la durata delle riunioni sarà di tre giorni. La riunione ad Amman avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Giordania

- albergo (2 notti*3*120)	€ 720,00
- diaria giornaliera (76,67*3*3gg)	€ 690,03
- biglietti aerei A\R	€ 4.500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 225,00
Totale	**€ 6.135,03**

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- 2 coffee break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti) € 200,00
- 1 coffee break di benvenuto rinforzato per 6 unità tecniche (tre italiani e tre ospiti) e rappresentanti delle Autorità italiane € 300,00

Totale € 500,00

Tipologia della spesa dell'articolo 9:
oneri autorizzati: € 500,00
oneri valutati: € 6.135,03
totale: € 6.635,03

Art.12
In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Oneri complessivi dell'accordo
L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 168.558,23 arrotondato ad euro 168.558 a decorrere dall'anno 2015. Di questi euro 125.649,91 in cifra tonda euro 125.650, hanno natura di onere valutato ed euro 42.908,32 in cifra tonda 42.908 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma n. 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

14 LUG. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Accordo di cooperazione tra il Regno hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana in materia di lotta alla criminalità.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di intensificare la collaborazione per il contrasto alla criminalità nelle sue varie forme.

Tra le finalità che l'Accordo persegue, primaria è quella di realizzare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa ed rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo, in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione tra i due Paesi è fondamentale per l'adozione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali favoriscono lo sviluppo di nuove relazioni tra Paesi e di nuove politiche economiche internazionali. L'area medio-orientale, per il profilo geopolitico-economico che la caratterizza, è una realtà molto complessa e diversificata, con Paesi dove sono presenti conflitti non risolti e con altri Paesi in costante crescita e aperti allo sviluppo.

In particolare, lo sviluppo di nuove politiche economiche, che consentono aperture per l'affermazione delle relazioni internazionali, se da una parte favoriscono gli investimenti economici e finanziari, dall'altra richiamano anche le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale.

Ne consegue la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale italo-giordana in materia di sicurezza, al fine di consentire lo sviluppo di una analisi del rischio più accurata e di attuare un'efficace azione preventiva per il contrasto sia al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme che al terrorismo internazionale.

Le Parti si impegnano a collaborare attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali, lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, lo scambio di esperienze e di esperti. Ad esse si aggiungono ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione, l'impiego di Ufficiali di Collegamento (Esperti per la Sicurezza), l'impiego d unità cinofili antidroga, nonché la promozione di procedure investigative e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Nello specifico si richiama :

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla Legislazione complementare;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante " Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'intesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla Lotta contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000 e le rilevanti Convenzioni ONU sulla lotta contro il terrorismo internazionale, cui le Parti hanno aderito. I citati atti internazionali sono richiamati, tra gli altri, nel Preambolo dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono muoversi tutte le attività previste nell'intesa.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità.

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali favoriscono lo sviluppo di nuove relazioni tra Stati e di nuove politiche economiche internazionali. L'area medio-orientale, per il profilo geopolitico-economico che la caratterizza, è una realtà molto complessa e diversificata, con diversi Paesi dove sono presenti conflitti non risolti e con altri Paesi in costante crescita e aperti allo sviluppo.

L'affermarsi di nuove relazioni tra Stati e il conseguente sviluppo di nuove politiche economiche se da una parte favoriscono gli investimenti economici e finanziari, dall'altra richiamano le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale.

In tale contesto la Giordania, essendo un Paese a reddito-mediobasso, sfiorata dalle rivolte sociali della "primavera araba", terra di prima accoglienza per profughi siriani e proiettato verso riforme costituzionali ed economiche, appare di interesse strategico sotto il profilo della sicurezza internazionale.

Pertanto, l'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia e la Giordania ha determinato la necessità di stipulare un Accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale in atto tra i due Paesi e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-giordane, di nuove prospettive di collaborazione con la Giordania e con altri Paesi in un'area geografica di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo – professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di polizia.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni e di esperienze, lo scambio di esperti e l'organizzazione di attività di formazione e di addestramento, nonché l'adozione di tecniche specialistiche, quale quella delle consegne controllate per il contrasto al traffico illecito di droga.

Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. Per la verifica delle attività svolte sono previste consultazioni

periodiche tra i rappresentanti delle autorità competenti preposte all'applicazione dell'Accordo. Ulteriore indicatore sarà l'auspicata diminuzione dei reati indicati nell'intesa.

Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione di polizia in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno hascemita di Giordania hanno avuto inizio nel gennaio 2004, sui seguiti di un precedente incontro tra i Ministri dell'Interno dei due Paesi. Nell'occasione venne concordato di dare avvio ad iniziative indirizzate a realizzare una più stretta collaborazione bilaterale in materia di sicurezza tra i due Paesi, in particolare per la lotta alla criminalità, al terrorismo e al traffico illecito di droga.

I negoziati, nel tempo più volte sospesi e riattivati, condizionati soprattutto da ragioni di instabilità dell'area mediorientale e, attualmente, dalla crisi siriana, sono stati e sono condotti da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso i canali diplomatici.

Il testo condiviso, di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra l'Italia e la Giordania è stato firmato ad Amman il 27 giugno 2011.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, non esistendo, attualmente, accordi simili tra l'Italia e la Giordania.

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analoghi contenuti con la Giordania, esso ricalca accordi stipulato con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

La stipula dell'Accordo è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico adeguato per le finalità perseguite dal trattato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per il Regno hascemita di Giordania, la Direzione di Pubblica Sicurezza.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo consente ad entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richiese di collaborazione o assistenza previste nel trattato, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'Interno si procederà alla relazione della verifica di dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

vizio del Contenzioso
e dei Trattati
Per copia conforme

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'

Il Governo del Regno Hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana, chiamati in seguito "Parti Contraenti";

DESIDEROSI di rafforzare e di estendere la cooperazione nelle materie rientranti nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza;

CONVINTI di contribuire in tal modo al consolidamento delle relazioni esistenti tra i due Paesi;

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità costituiscono per entrambi i Paesi una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale di Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e a New York il 26 novembre 2002 dal Regno Hascemita di Giordania; le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e convenzioni internazionali antiterrorismo;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità in tutte le sue varie manifestazioni.

Articolo 2

Le Parti Contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono:

a) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
b) per il Regno Hascemita di Giordania, la Direzione di Pubblica Sicurezza.

Al fine di consentire il reciproco scambio delle informazioni per la collaborazione operativa le Parti Contraenti si comunicheranno, per iscritto, i rispettivi punti di contatto.

Articolo 3

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessario per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità anche mediante l'impiego di Ufficiali di collegamento e l'utilizzo di collegamenti telematici.

Articolo 4

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative nel caso di attività concernenti la criminalità anche al fine di evitare azioni terroristiche;
b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Articolo 5

In materia di lotta contro il terrorismo, la cooperazione si effettuerà attraverso:

a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti l'attività dei gruppi terroristici, gli episodi e le tecniche con un costante aggiornamento delle informazioni relative alle minacce terroristiche, in particolar modo quando tali episodi o minacce mettono a repentaglio gli interessi dei due Stati;
b) lo scambio periodico di esperienze e di conoscenze in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi volto a un continuo miglioramento delle norme di sicurezza vigenti che consenta il progressivo adattamento all'evoluzione della minaccia terroristica;

c) in casi di urgenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a trasmettere con il mezzo più rapido notizie dettagliate relative all'episodio terroristico, all'identificazione degli autori trasmettendo anche per via telematica o con altro sistema, fotografie, rilievi dattiloscopici e quant'altro utile per la loro completa identificazione, nonché notizie sui gruppi terroristici di appartenenza e sulla presenza di soggetti ad essi aderenti sul territorio dell'altro Paese, per l'immediato avvio di indagini coordinate:

Articolo 6

In conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori verterà su:

a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di dette sostanze e precursori;
b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
c) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
d) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, la tecnica delle "consegne controllate", definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

Articolo 7

La cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;
b) aggiornamento costante delle informazioni sulle attuali minacce poste dal crimine organizzato, nonché sulle tecniche e sulle strutture responsabili nella lotta contro questo fenomeno; tale aggiornamento potrà realizzarsi anche attraverso lo scambio di esperti e l'organizzazione nei due Paesi di

corsi di specializzazione comuni su tecniche operative e d'indagine specifiche ed attraverso visite di studio;

c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

d) scambio di atti legislativi e di provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;

e) cooperazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e dell'evoluzione, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;

f) costante scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;

g) scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e di antiquariato, di metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati commessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di internet e di altri mezzi di telecomunicazione, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori ed il riciclaggio di denaro, beni o altre attività di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.

Articolo 8

Le Parti Contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, convengono che la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità, come previsto dalle disposizioni del presente Accordo, si estenderà alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi.

Articolo 9

Per la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo verranno tenute consultazioni fra i rispettivi Ministri dell'Interno, che saranno convocate

ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione.
Sul piano tecnico, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma ed Amman, su convocazione di una delle Parti Contraenti, saranno convocate riunioni tra funzionari delle rispettive strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo, per valutare l'attività svolta ed individuare i nuovi obiettivi da raggiungere.
Potranno essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche.

Articolo 10

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 11

Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
I dati personali comunicati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente.

Articolo 12

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, multilaterali o bilaterali sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 14

Se una delle Parti Contraenti ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi fondamentali dello Stato, potrà respingere, in tutto o in parte, tale cooperazione.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne ed avrà una durata illimitata.
Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Amman, il 27 Giugno 2011, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, araba e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

FRANCESCO FRANSONI
AMBASCIATORE D'ITALIA

PER IL GOVERNO DEL
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

SA'D AL-WADIAL-MANASIR
SEGRETARIO GENERALE
MINISTERO DELL'INTERNO

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE FIGHT AGAINST CRIME

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "The Contracting Parties";

WISHING to strengthen and extend cooperation in security matters falling within their respective competence;

CONVINCED in this way to contribute to the consolidation of the relations between both Countries;

BEING AWARE that crime-related phenomena represent a threat to public order and security of both Countries, as well as to the prosperity and physical integrity of their citizens;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against crime;

RECALLING Resolution No. 45/123 of the UN General Assembly dated 14 December 1990 concerning international cooperation in the Fight Against Organized Crime, as well as the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961) as amended by its Additional Protocol (Geneva, 25 March 1972); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971), the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988) and the "Global Action Plan" (New York, 23 February 1990), drawn up under the UN aegis, and the UN Convention on the Fight Against Transnational Crime signed in Palermo on 12 December 2000 by the Italian Republic and in New York on 26 November 2002 by the Hashemite Kingdom of Jordan; the relevant UN Security Council Resolutions, in particular Resolution No. 1373 (New York, 28 September 2001) and the International Conventions on the Fight Against Terrorism;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Contacting Parties, in conformity with their relevant national legislation, shall commit themselves to cooperating in the security matters falling within their

respective competence, with particular reference to the fight against crime in all its forms.

Article 2

The Contracting Parties establish that the bodies responsible for implementing this Agreement shall be the following:

a) for the Italian Republic, the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
b) for the Hashemite Kingdom of Jordan, the Public Security Directorate.

In view of a mutual information exchange to cooperate at operative level, the Contracting Parties shall mutually inform in writing of their own contact points.

Article 3

The Contracting Parties shall agree on the procedures to establish the necessary links for the rapid exchange of information on the fight against crime, also by using their liaison officers and IT links.

Article 4

In conformity with their relevant national legislation and without prejudice to the commitments deriving from other bilateral or multilateral agreements:

a) upon request of the competent bodies of either Contracting Party, the other Contracting Party may promote investigative procedures in case of crime-related activities also with a view to preventing terrorist acts;
b) the requested Party shall commit itself to timely communicating the results of the above mentioned procedures.

Article 5

In the field of counter terrorism, cooperation shall take place through the following:

a) rapid exchange of detailed information on the activities of terrorist groups, on terrorist events and techniques through constant updating of information on terrorist threats, in particular when said events or threats jeopardise the interests of both states;
b) regular exchange of experience and knowledge in the field of land, air and sea transport security aimed at constantly enhancing the security

provisions in force, thus allowing a progressive adjustment to the developing terrorist threat;

c) in urgent cases – without prejudice to the provisions of Article 2 of this Agreement – the Contracting Parties shall commit themselves to transmitting – by the quickest means – detailed information on any terrorist event and perpetrators' identification by sending, also by telematic or other means, photos, photo-fingerprints and any other means for the full perpetrators' identification. They shall also transmit information on perpetrators' terrorist groups and on presence of their members on the territory of the other country in order to immediately initiate coordinated investigations.

Article 6

In conformity with their respective national legislation, cooperation in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and precursors shall focus on:

a) methods to fight against illicit trafficking in said substances and precursors;
b) the use of new technical tools including training methods and the use of anti drug dog units;
c) exchange of information on the new kinds of narcotic drugs and psychotropic substances, on production places and methods, routes and means used by drug traffickers as well as on their concealment techniques, on price variations of said substances and on analysis techniques;
d) methods and ways of implementation on drug controls at borders.

The Contracting Parties, in compliance with their respective national legislation, shall commit themselves to using the technique of "controlled deliveries", as defined in Article 1K of the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988. They shall also commit themselves to promoting the adjustment of national legislation to the international provisions in force in said field.

Article 7

Cooperation in the fight against organized crime shall take place in the following fields:

a) regular, detailed and rapid exchange – upon request or initiative – of information on the various forms of organized crime and the fight against it;
b) constant updating of information on actual threats posed by organized crime, as well as on techniques and bodies responsible for the fight against

this phenomenon. Said updating may also be carried out through the exchange of experts, study visits and the organisation – in both countries – of joint specialisation courses in specific operative and investigation techniques;

c) exchange of operative information of mutual interest on possible contacts between organised criminal groups or associations in both countries;

d) exchange of acts of Parliament and legislative measures, scientific, professional or educational publications on the fight against organised crime, as well as of information on technical tools used during police operations;

e) cooperation in the analysis of the causes, structures, origin, development and forms of organised crime, in particular of Mafia-like crime;

f) constant exchange of experience and technologies for the security of IT communication networks;

g) exchange of operative information on the illicit activities managed by organised crime which both Contracting Parties intend to prosecute, i.e. counterfeiting of documents, banknotes, securities, trademarks and industrial patents; trafficking in works of art and antiques, precious metals, stolen cars; environmental crimes, including trafficking in toxic and radioactive substances; crimes committed by using IT tools, the internet and other telecommunications means, as well as other particularly serious crimes, such as trafficking in weapons and ammunitions, explosive, strategic and nuclear materials, illegal immigration and trade in human beings, sexual exploitation of women and minors and the laundering of money, goods and other illicit profits, and economic and financial transactions related to said crime. To this end, the Contracting Parties shall exchange the information that may lead – as far as cases of mutual interest are concerned – to the seizure and confiscation of said goods.

Article 8

The Contracting Parties, in conformity with their respective national legislation, agree that cooperation in the fight against crime as envisaged by the provisions of this Agreement shall be extended to the search for fugitives responsible for criminal acts.

Article 9

With a view to implementing the cooperation envisaged by this Agreement the respective Ministers of Interior shall meet whenever considered necessary by the Contracting Parties to foster cooperation.

At technical level, at least once a year in Rome and Amman, alternatively, and upon request of either Contracting Party, meetings shall be convened between officials from the bodies responsible for implementing this Agreement in order to assess the activities carried out and identify the new goals to be pursued.
Ad hoc working groups may be set up to analyse specific issues.

Article 10

All requests for information envisaged by this Agreement shall contain a brief description of the underlying reasons.

Article 11

The Contracting Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions envisaged by international Conventions as regards human rights.
Personal data may be retransmitted – for the purposes of this Agreement – to other persons or institutions only by previous written authorisation of the sending Party, in compliance with the provisions contained in the paragraph above.

Article 12

All disputes deriving from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 13

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from other international multilateral or bilateral agreements signed by the Contracting Parties.

Article 14

Either Contracting Party may totally or partly reject the cooperation envisaged by this Agreement, should it believe that it might jeopardise the sovereignty, security, public order and other major interests of the State.

Article 15

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second note by which the Contracting Parties shall officially notify their compliance with their internal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time.
Each Contracting Party may denounce this Agreement through diplomatic channels with at least a six month written notice.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, signed this Agreement.

Done at .....Amman....., on ..June 24th 2011.. in two original copies, each in the Italian, Arabic and English language. In case of differing interpretations, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FRANCESCO FRANSONI
THE AMBASSADOR OF ITALY

ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

SA'D AL-WADI AL-MANASIR
SECRETARY GENERAL
MINISTRY OF INTERIOR

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00

17PDL0033200